



Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015
Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 376
del 31/08/2026

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Attività Sportive

Oggetto: Affidamento per l'uso e gestione dei servizi dello Stadio Comunale "S. Bellini" dal 01/09/2026 al 31/08/2027- CIG BCD1728B49

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

che il Comune di Portomaggiore è proprietario dello stadio comunale **"S.BELLINI"** sito Portomaggiore in via Prafigaro n.3;

che l'impianto è costituito da un unico complesso immobiliare con destinazione d'uso a stadio per il gioco del calcio a 11 e così composto:

1 Campo da gioco principale in erba naturale, omologato FIGC;

1 Campo da gioco principale in erba sintetica, omologato LND;

1 Campo da allenamento a 9 in erba naturale;

1 Campo da allenamento a 7 in erba naturale;

Tribuna per il pubblico con annessi servizi, aree di accesso e sosta (capienza: circa 1.000 persone);

Zona bar;

Locali di servizio all'attività: infermeria, biglietteria, cucina, palestra;

Locali tecnici: magazzini, ripostigli, centrale termica, lavanderia, guardaroba;

6 Spogliatoi per atleti;

2 Spogliatoi per arbitri e/o istruttori.

che l'intero complesso occupa una superficie di circa 57.500,00 mq, annesso all'edificio vi è un'area esterna a verde destinata ad attività sportive varie.

che in seguito all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, con **determinazione dirigenziale n. 246 del 30/06/2021** si è disposto l'avvio di una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 "Decreto Semplificazioni" e ss.mm.ii, tramite RDO sulla piattaforma telematica "INTERCENT-ER" - sistema SATER della Regione Emilia Romagna, con aggiudicazione tramite "Offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art ex art. 1 co. 3 del citato DL 76/2020, in relazione all'avviso di cui alla determinazione 246/2021 per l'affidamento a terzi dell'"Uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale identificato nello Stadio Comunale del Capoluogo e relative pertinenze (stadio comunale "S. BELLINI" sito Portomaggiore in via Prafigaro n. 3)" per 3 anni decorrenti dal giorno di effettivo affidamento previsto per il 01/09/2021;

che con **determinazione 340 del 31/08/2021** si è disposto l'aggiudicazione dell'appalto dell'uso e gestione dello Stadio del Capoluogo e relative pertinenze - per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2024 in favore di Portuense Etrusca ASD - Via Prafigaro 3 - Portomaggiore, C.F. 02070280389 - P. IVA 02070280389 - CIG 881434753F - alle condizioni giuridiche risultanti dagli atti di gara e dall'offerta tecnica ed economica presentate;

che con **determinazione dirigenziale n. 360 del 29/08/2024** è stato disposto l'affidamento della gestione dello Stadio Comunale S. Bellini per un ulteriore periodo di due anni, dal 01/09/2024 fino al 31/08/2026, a favore di Portuense Etrusca ASD con sede via Prafigaro 3 a Portomaggiore C.F./P.IVA 02070280389, come previsto dall'art 4 della convenzione e dall'art.4 del disciplinare di gara di cui alla determinazione n. 246/2021 in applicazione dell'allora art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in scadenza al 31/08/2024 disposto con determinazione n. 340 del 31/08/2021;

che come da ultima relazione inviata dalla Società riferita all'anno sportivo 2024/2025 ed assunta a ns. prot n. 13896 del 15/07/2025, l'attività espletata presso l'impianto era articolata in questo modo:

- Settore Giovanile e Scolastico (Scuola Calcio e Attività Formativa)

- **Target d'età:** Dai 5 ai 17 anni
- **Finalità:** Formazione sportiva, educativa e motoria
- **Categorie coinvolte:** Dai *Piccoli Amici* agli *Allievi*
- **Competizioni:** Partecipazione ai campionati provinciali e regionali organizzati dai Comitati FIGC dell'Emilia-Romagna
 - Settore Agonistico e Categorie Superiori
- **Target d'età:** Dai 18 anni in su
 - Campionati e Tornei di riferimento:

- **Under 18:** Campionato Regionale Emilia-Romagna
- **Under 19:** Campionato Élite Regionale Emilia-Romagna
- **Prima Squadra:** Campionato di Promozione Emilia-Romagna

Rilevato che con nota assunta al **ns. prot. n. 2475 del 26/06/2026**, Portuense Etrusca ASD ha comunicato lo scioglimento e cessazione dell'attività societaria e la garanzia di portare a compimento gli impegni assunti con la gestione dell'impianto fino a naturale scadenza prevista per il 31/08/2026, manifestando la propria disponibilità a garantire prima della scadenza naturale al 31/08 l'accesso all'impianto ed un supporto per eventuali nuovi gestori nel rispetto dell'art. 2 comma C della convenzione;

Verificato che la struttura organizzativa ed operativa dell'Ente non è tale da consentire la gestione diretta dello stadio comunale a causa dell'assenza di personale adeguato a garantire l'erogazione di servizi connessi al funzionamento dello stesso sia in termini quantitativi sia in termini di professionalità;

Considerato che risulta pertanto necessario procedere all'affidamento all'esterno della gestione dell'impianto sportivo ad un operatore economico dotato di adeguata professionalità, per un periodo limitato di tempo di un anno, tenendo conto del contesto territoriale dell'associazionismo sportivo che sta registrando un momento di crisi e di rilevanti cambiamenti;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 31 del 08/09/2025**, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 49 del 16/12/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

Dato atto che con delibera **C.C. n. 50 del 16/12/2025** dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Dato atto che con delibera **G.C. n. 165 del 19/12/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - Assegnazione Risorse Finanziarie, nelle more dell'approvazione del PIAO 2026/2028;

Dato atto che con delibera **G.C. n. 12 del 30/01/2026** è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2026-2028;

Visti i successivi atti integrativi e modificativi dei provvedimenti di cui sopra;

Dato atto che l'affidamento della gestione dello Stadio S. Bellini rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale - Obiettivo operativo del DUP "6.2. diffondere e sostenere lo sport ed un sano stile di vita" declinato poi nell'obiettivo gestionale del PIAO 2026/2028 assegnato al Settore Servizi alle Persone n. 13) Gestione impianti sportivi;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 8/2017 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"*;
- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;
- la Legge n. 86/2019 *"Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"*;
- il D.Lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*;
- il D.Lgs. n. 38/2021 *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi"* ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 6 che regola l'uso degli impianti sportivi;
- il D.Lgs. n. 39/2021 *"Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi"*;

Ritenuto opportuno evidenziare che sulla gestione degli impianti sportivi si è espressa l'ANAC con la Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 in cui ha operato una preliminare distinzione tra:

1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente.

Evidenziato che nella citata Deliberazione l'ANAC ha precisato che, ai fini della definizione della "rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

1. servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;
2. servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Dato atto che conclusivamente l'ANAC ha individuato la normativa da applicare per l'affidamento delle gestioni di che trattasi distinguendo due tipologie:

1. **gestione di impianti sportivi con rilevanza economica**, in quanto si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa), qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice (allora vigente D.Lgs. 50/2016), da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
2. **gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica**, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondata nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), in quanto nell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" è incluso il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) "92610000-0" corrispondente ai "Servizi di gestione di impianti sportivi",

Dato atto che per tale tipologia di appalto nella citata deliberazione 1300/2016 l'ANAC precisa che "*Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35*";

Dato atto che, in linea con tale principio interpretativo, l'attuale quadro normativo composto dal **D.Lgs. 36/2023** (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dal **D.Lgs. 38/2021** (Riforma dello Sport) individua la disciplina da applicare per l'affidamento delle gestioni di che trattasi distinguendo due tipologie:

1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, in quanto si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa) e del trasferimento del rischio operativo in capo al gestore, qualificabile quale "**concessione di servizi**" ai sensi dell'**art. 2, comma 1, lett. c) dell'Allegato I.1 e degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023**;

2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni e ricondata nella categoria degli "**appalti di servizi**", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 36/2023 per i servizi sociali e altri servizi specifici di cui al **Libro II, Sezione IV (artt. 127 e ss.)**, in quanto nell'**Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE (richiamato dal Codice)**, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" è incluso il codice CPV "92610000-0" corrispondente ai "Servizi di gestione di impianti sportivi";

Dato atto che per tale ultima tipologia di appalto (privo di rilevanza economica), restano ferme le disposizioni semplificate in materia di contratti **sotto soglia comunitaria di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023**, nonché le tutele di preferenza per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) previste dall'**art. 6 del D.Lgs. 38/2021**;

Atteso che gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l'affidamento della gestione sono:

- consolidare e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative attraverso una gestione dello Stadio da parte di una realtà sportiva del territorio, realizzando, in modo reale, la sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale;
- promuovere, presso la comunità civile, le discipline sportive cui è destinato l'impianto, soprattutto quelle rivolte ai giovani al fine dell'aggregazione sociale e della prevenzione dei disagi;
- garantire inderogabilmente l'accesso a tutti i cittadini terzi fruitori, gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale che intendano praticare le discipline sportive compatibili con l'impianto sia a livello amatoriale che dilettantistico;
- garantire l'imparzialità nell'accesso all'impianto per l'attività amatoriale e attivare tutte le strategie possibili per il raggiungimento delle pratiche agonistiche e/o professionali nelle discipline considerate, consentendo all'impianto di essere sede dell'espressione di elevate prestazioni sportive e sociali, sia da parte della società civile sia da parte della comunità sportiva;
- intrecciare rapporti di collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e alla pratica delle discipline sportive che caratterizzano l'impianto in orario scolastico e pomeridiano per le attività extrascolastiche, per attività curriculari ed extra-curriculari;
- garantire al soggetto gestore lo svolgimento delle attività sportive (amatoriali ed agonistiche), aggregative e ricreative che il medesimo persegue, compatibilmente con il perseguimento prioritario degli obiettivi indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).

Dato atto che l'affidamento in oggetto è privo di rilevanza economica in quanto l'impianto si caratterizza per una fruizione limitata e monotematica (disciplina calcistica a squadre), con l'applicazione di tariffe interamente calmierate dall'Ente e con il vincolo d'uso a favore di altre associazioni e istituzioni scolastiche. La totale assenza del rischio operativo in capo al gestore — garantita dall'intestazione diretta delle utenze in capo all'Amministrazione, dal riconoscimento di un contributo/corrispettivo comunale a copertura degli oneri sociali e dalla presa in carico delle manutenzioni della struttura — dimostra come il rapporto esuli dagli schemi della concessione di servizi a rilevanza economica, configurandosi piuttosto come una modalità collaborativa per la diretta erogazione di un servizio sociale e la tutela del patrimonio pubblico per un periodo di tempo limitato.

Rilevato che con nota assunta a ns. prot n. 14813.30-07-2026 la nuova ASD Portomaggiore, sita in via Giuseppe di Vittorio 3 - 44015 Portomaggiore (FE) - CF 93109910385 ha comunicato la sua nuova istituzione e l'interesse a costituire un polo agonistico e ricreativo di sviluppo del tessuto sportivo e sociale del territorio attraverso la gestione dello stadio comunale;

Dato atto che nel territorio di Portomaggiore non sono presenti altre realtà associative in ambito calcistico in grado di assumersi la gestione dell'impianto del capoluogo;

Dato atto che con nota a firma del Dirigente del Settore Servizi alle Persone prot. n. 15154 del 6/08/2026 si è proceduto ad invitare la ASD Portomaggiore, sita in via Giuseppe di Vittorio 3 - 44015 Portomaggiore (FE) - CF 93109910385 a manifestare il proprio interesse a prendere in gestione lo Stadio Comunale "S. Bellini" ed a presentare contestualmente la propria proposta progettuale per la gestione dei servizi connessi all'impianto, entro e non oltre il termine perentorio del 20 agosto 2026, tramite trasmissione all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente;

Dato atto che l'invito specificava, in conformità agli obblighi regionali e nazionali in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, che ai fini della finalizzazione dell'affidamento l'operatore economico invitato deve risultare regolarmente **iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER / SATER)** alla data di partecipazione, specificamente per la classe di iscrizione CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi";

Dato atto che unitamente alla lettera di invito sono stati trasmessi i documenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale della procedura, e precisamente:

- il Foglio Condizioni (Convenzione) contenete lo scopo dell'affidamento e i vincoli di funzionamento ed uso dell'impianto
- l'Allegato 1 relativo alle "Caratteristiche tecniche";

Dato atto, come evidenziato nella medesima nota, che :

- **Valore stimato complessivo della gestione:** € 39.000,00 (oltre IVA nei termini di legge), calcolato ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per i 12 mesi dell'affidamento.
- **Entrate presunte da tariffe e sponsorizzazioni:** € 26.000,00 (di cui € 6.000,00 per utilizzo da parte di terzi e incassi partite, ed € 20.000,00 per sponsorizzazioni e proventi bar).
- **Corrispettivo economico a carico dell'Ente Committente: € 13.000,00** (oltre IVA dovuta per legge al 22%, pari a € 2.860,00) **per un totale di € 15.860,00 al lordo di IVA**, finalizzato a sostenere l'equilibrio economico-finanziario e la promozione dell'attività sportiva a parziale copertura delle spese di manutenzione e gestione.
- **Spese totali presunte di gestione:** € 39.000,00 (di cui € 20.000,00 per rimborsi istruttori, € 6.000,00 per manutenzione, pulizia e sicurezza, € 8.000,00 per gestione amministrativa e fiscale, ed € 5.000,00 per acquisto beni e servizi).

Tenuto conto che in considerazione del valore stimato d'appalto per l'intera durata contrattuale, l'affidamento di che trattasi è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - che prevede l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 140.000,00;

Dato atto che in seguito alla richiesta di cui sopra, è pervenuta apposita proposta progettuale assunta a prot. n. 15676 del 13/08/2026 da parte di ASD Portomaggiore, sita in via Giuseppe di Vittorio 3 - 44015 Portomaggiore (FE) - CF 93109910385 per la gestione dei servizi dell'impianto sportivo comunale Stadio "S. Bellini" - via Prafigaro 3 per la durata di 12 mesi a partire dal 1 settembre 2026;

Rilevato che la proposta progettuale pervenuta mira a riqualificare l'attività calcistica locale in continuità con la tradizione del paese, proponendo un polo agonistico ed aggregativo focalizzato sullo sviluppo del tessuto sportivo e sociale del territorio, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

Dato atto che la proposta dell' ASD. Portomaggiore valorizza in modo particolare il settore giovanile e la scuola calcio tramite l'iscrizione ai campionati provinciali e interprovinciali (dalle categorie Under 16 fino ai Piccoli Amici), prevedendo il coinvolgimento di circa 107 ragazzi, 10 istruttori dedicati e un utilizzo della struttura di circa 25 ore settimanali per i soli allenamenti;

Evidenziato che ASD Portomaggiore conta già complessivamente 130 atleti iscritti e vanta un forte radicamento locale, sviluppando la propria attività sia attraverso la Prima Squadra (composta da 23 atleti e dal relativo staff tecnico), sia attraverso il nucleo centrale della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, che accompagna i ragazzi nel loro percorso formativo, dalle prime esperienze motorie fino all'agonismo;

Rilevato che, per assicurare la piena funzionalità dello Stadio e la qualità delle attività educative, il soggetto proponente mette a disposizione un organigramma di 17 unità, composto da 13 allenatori e istruttori qualificati per l'area tecnica, 2 volontari dedicati alla gestione amministrativa e ai rapporti con le famiglie, e 2 volontari assegnati alle pulizie ordinarie e alla manutenzione minuta del complesso;

Preso atto che il modello gestionale si basa sulla presenza costante e diretta sul bene pubblico, esclude il ricorso a subappalti ed è finalizzato a preservare l'efficienza, la sicurezza e il decoro dell'intero compendio immobiliare di 57.500 mq;

Considerato che il progetto trasforma lo stadio comunale in un vero e proprio centro di aggregazione per la cittadinanza, integrando la pratica sportiva con chiari obiettivi sociali di inclusione, contrasto al disagio giovanile e promozione dei valori di rispetto e collaborazione tra i giovani del territorio;

Ritenuta la proposta progettuale pienamente rispondente alle necessità dell'Ente, congruo e conveniente il quadro economico prospettato in relazione alle attuali condizioni di mercato, nonché adeguata l'organizzazione tecnico-operativa offerta, e manifestata pertanto l'intenzione di procedere all'affidamento del servizio;

Dato atto che con apposita nota prot. n. 16634 del 31/08/2026 oltre a comunicare l'interesse nella proposta formulata, è stata effettuata un'integrazione/chiarimento alla precedente nota prot. n. 15154 del 6/08/2026 ;

Dato atto che l'amministrazione committente, Comune di Portomaggiore, corrisponderà al gestore, ai fini dell'equilibrio economico- finanziario e sostenere la promozione dell'attività sportiva, un corrispettivo pari a **€ 13.000,00** (oltre IVA dovuta per legge al 22%, pari a € 2.860,00) **per un totale di € 15.860,00 al lordo di IVA** per la stagione sportiva a parziale copertura delle spese manutentive e di gestione, come evidenziato nell'analisi economico-finanziaria sotto riportata condotta dall'ente, a fronte della realizzazione dei servizi richiesti e del progetto presentato, al gestore è riconosciuto altresì il diritto di riscuotere entrate derivanti dall' UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI (incassi partite, utilizzo campi da parte di terzi) nonché ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI FISSE su impianto E PROVENTI DA BAR) per un importo che è stato stimato su base annua in € 26.000,00 secondo il prospetto di seguito riportato:

	valore annuo
ENTRATE:	
CORRISPETTIVO DA ENTE COMMITTENTE	€ 13.000,00
UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI (incassi partite, utilizzo campi da parte di terzi)	€ 6.000,00
IPOTESI ALTRE ENTRATE (SPONSORIZZAZIONI FISSE su impianto E PROVENTI DA BAR)	€ 20.000,00
totale entrate presunte	€ 39.000,00
SPESE:	
RIMBORSI AGLI ISTRUTTORI/ PREPARATORI rimborsi spesa	€ 20.000,00
SPESE MANUTENZIONE (compresa, custodia, pulizia,sicurezza e assicurazioni, materiale pulizie)	€ 6.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA (tenuta conto, cancelleria, posta, promozione, gestione fiscale, assicurazioni ecc)	€ 8.000,00
ACQUISTI DI BENI/SERVIZI	€ 5.000,00
totale spesa presunta	€ 39.000,00

Dato atto che la spesa connessa all'affidamento di che trattasi per il periodo **01/09/2026 al 31/08/2027** è **quantificata** in **complessivi € 13.000,00 (oltre IVA dovuta per legge)**, così ripartiti per anno di competenza:

Periodo	Importo al netto di IVA	Iva 22%	Importo al lordo di IVA
2026 periodo 1/09/2026 - 31/12/2026	4.333,33	953,33	5.286,66
2027 - periodo 1/01/27 - 31/08/2027	8.666,67	1.906,67	10.573,34
totale	13.000,00	2.860,00	15.860,00

Dato atto delle disponibilità a Bilancio delle risorse necessarie per disporre la prosecuzione dell'affidamento;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, il quale ha introdotto un articolato sistema di qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici, ampiamente descritto nell'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere **direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo*

pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Visto in particolare l'art. 62, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: "(...) c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; (...) d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali";

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore a € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è Elena Bertarelli;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- l'art. 37 che stabilisce che i servizi di importo inferiore a € 140.000,00 non necessitano di preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;

Dato atto che il valore del presente appalto relativo all'affidamento del servizio risulta essere inferiore a 40.000 euro, Iva esclusa;

Visto l'art. 49. (Principio di rotazione degli affidamenti) di seguito testualmente recita:

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."

Constatato che l'affidamento in oggetto avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'operatore economico individuato risulta soggetto diverso dal contraente uscente per la medesima categoria di servizi;

Visto l'art. 25 comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

Dato atto che si è proceduto all'acquisizione del servizio, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale INTERCERT - ER mediante funzionalità "Affidamenti Senza Negoziazione - Affidamenti Diretti ≥ 5.000 € e < 40.000 € " - CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi", quest'ultimo annoverato tra i servizi alla persona elencati nell'allegato XIV della direttiva 2024/14/UE, (registro sistema PI422695-26);

Dato atto che il contratto ai sensi dell'Art. 18. del D.Lgs 36/2023 sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di affidare a ASD Portomaggiore, con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n. 3 - 44015 Portomaggiore (FE), C.F. 93109910385 l'affidamento dell'uso e gestione dello Stadio Comunale "S. Bellini" per la durata di 12 mesi (dal 01/09/2026 al 31/08/2027);

Dato atto:

- che si è preventivamente proceduto, giusto comma 2 dell'articolo 48 del codice dei contratti alla previa verifica sulla sussistenza dell'interesse transfrontaliero e non risulta alcun interesse in argomento legittimando, pertanto, l'utilizzo delle procedure semplificate di cui all'articolo 50;

- che l'art. 50, comma 1, lettera b) prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Ritenuto pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- **il fine** che il contratto intende perseguire è l'uso e gestione dello Stadio Comunale "S. Bellini" per la durata di 12 mesi (dal 01/09/2026 al 31/08/2027), al fine di garantire la continuità della pratica sportiva e la valorizzazione del patrimonio comunale;
- **l'oggetto** del contratto è l'affidamento della gestione dello Stadio Comunale S. Bellini per la durata di **12 mesi**;
- **la modalità di scelta** del contraente è rappresentata dall'affidamento diretto di cui dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **la forma del contratto** sarà soddisfatta nelle modalità in uso al commercio tramite scambio di lettere commerciali;
- **il fornitore individuato** è ASD Portomaggiore, con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n. 3 - 44015 Portomaggiore (FE), C.F. 9310991038;
- **il corrispettivo** è pari a **€ 13.000,00** (oltre IVA dovuta per legge);
- il valore complessivo dell'appalto è pari a € 39.000,00 (di cui € 13.000,00 di corrispettivo ed euro 26.000,00 di entrate potenziali);
- **il criterio di affidamento** è coerente con quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **la modalità di affidamento:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, svolto tramite piattaforma telematica INTERCENT-ER (CPV 92610000-0 - "Servizi di gestione di impianti sportivi");
- Responsabile Unica del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Dirigente del Settore Servizi alle Persone alla D.ssa Elena Bertarelli;

Dato atto che il CIG relativo all'affidamento è: **BCD1728B49**

Ricordato quanto previsto dall'art. 52 che dispone come nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. “

Dato atto che ASD Portomaggiore ha reso dichiarazione sostitutiva prot. n. 15676 del 13/08/2026 che tra le altre attesta l'assenza di personale dipendente e lo svolgimento delle attività tramite soli volontari/collaboratori sportivi, risultando esente dall'obbligo di DURC online;

Visto il decreto n. 7 del 28/06/2024 con cui è stato attribuito, l'incarico per la direzione del Settore Servizi alle Persone, alla D.ssa Elena Bertarelli, in comando parziale dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a decorrere dal 01/07/2024 fino al 28/02/2029;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n. 59 del 15/02/2025, concernenti la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

Preso atto dell'istruttoria curata da Alice Bolognesi, Responsabile del Procedimento, nominato con la menzionata determinazione tutt'ora in corso di validità;

Preso atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nella Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;
- valutata la congruità della spesa pari a € 13.000,00, tenuto conto delle esperienze gestionali pregresse e delle condizioni contrattuali definite nonché del quadro economico-finanziario generale di gestione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato,

1. di disporre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento per l'uso e gestione dei servizi dello Stadio Comunale "S. Bellini" per la durata di 12 mesi, dal 01/09/2026 al 31/08/2027, in favore di **ASD Portomaggiore**, con sede in Via Giuseppe Di Vittorio n. 3 - 44015 Portomaggiore (FE), C.F. 93109910385, come da foglio condizioni (convenzione) di cui alla ns. comunicazione prot. n. 15154 del 6/08/2026 (integrata con nota prot. n. 16634 del 31/08/2026) sulla base della proposta progettuale presentata assunta a ns. prot. n. 15676 del 13/08/2026, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale INTERCERT - ER mediante funzionalità “Affidamenti Senza Negoziazione - Affidamenti Diretti >= 5.000 € e < 40.000 €” - CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi” (registro sistema PI422695-26), per un valore complessivo di affidamento pari a € 39.000,00 (di cui € 13.000,00 di corrispettivo a carico del Comune ed euro 26.000,00 di entrate potenziali);

2. di dare atto che la gestione dell'impianto sportivo di cui sopra dal 01/09/2026 al 31/08/2027 comporta una spesa a carico del Comune a titolo di corrispettivo a favore della

ASD pari a **€ 13.000,00** (oltre IVA dovuta per legge) **per un costo complessivo di € 15.860,00 al lordo di IVA** suddivisa negli anni nel modo seguente:

Periodo	Importo al netto di IVA	Iva 22%	Importo al lordo di IVA
2026 periodo 1/09/2026 - 31/12/2026	4.333,33	953,33	5.286,66
2027 - periodo 1/01/27 - 31/08/2027	8.666,67	1.906,67	10.573,34
totale	13.000,00	2.860,00	15.860,00

3. di impegnare la spesa complessiva di cui sopra sul Bilancio di previsione 2026-2028-annualità 2026 - 2027 nel capitolo di PEG che presenta adeguata disponibilità, così come di seguito riportato:

ANNO	CAP. P.E.G.	PIANO FIN.	OGGETTO	IMPORTO
2026	10001050	U.1.03.02.99.999	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	€ 5.286,66
2027	10001050	U.1.03.02.99.999	Spese convezioni per gestione impianti sportivi	€ 10.573,34

3. di dare atto che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 (tracciabilità finanziaria), il CIG attribuito all'affidamento del servizio è il seguente: **BCD1728B49** ;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è Elena Bertarelli e che lo stesso dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente affidamento;

6. di dare atto che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con scambio di lettere

8. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

9. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
Elena Bertarelli